



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 10 gennaio 2006

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 10 gennaio 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 17

### RECLAMI

**Reclamo della Soc. FIORENTINA** avverso l'ammenda di € 50.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Timcup Fiorentina-Juventus dell'1/12/05 – C.U. n. 178 del 13/12/05).

### Il procedimento

Con provvedimento in data 13/12/05 il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Fiorentina la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 con diffida, per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara Timcup Fiorentina-Juventus dell'1/12/05, intonato cori ingiuriosi nei confronti del portiere avversario e dell'allenatore della rappresentativa nazionale; per aver fatto esplodere due petardi sugli spalti (uno prima dell'inizio ed uno durante la gara); per aver un gruppo di sostenitori sfondato con transenne alcune lastre divisorie rispetto ad un settore occupato dai tifosi avversari; per essersi un rilevante numero di sostenitori collocato in una delle curve e riversato nella zona dell'antistadio allo scopo di raggiungere le porte di accesso al settore occupato dai tifosi avversari, con finalità aggressive; per avere i suoi sostenitori, in tale ultima circostanza, lanciato contro le Forze di Polizia bastoni, sassi ed altri oggetti contundenti, e così provocato l'interruzione della gara, nel corso del secondo tempo, per 28 minuti a causa delle esalazioni prodotte dai lacrimogeni lanciati dalle Forze dell'Ordine per

impedire a tali tifosi di raggiungere il proprio obiettivo bellicoso. Sanzioni irrogate tenuto conto della recidiva.

La Soc. Fiorentina, pur non contestando le circostanze relative ai cori ingiuriosi e all'esplosione dei petardi, ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, osservando: a) che gli scontri fra i propri tifosi e le Forze dell'Ordine sono avvenuti all'esterno dell'impianto sportivo (e non all'interno, come erroneamente riferito dal collaboratore dell'Ufficio Indagine), in una zona non suscettibile di controllo e vigilanza da parte della Società (come dichiarato dal direttore di gara e confermato dal supplemento di rapporto redatto dallo stesso collaboratore dell'Ufficio Indagini); b) che il comportamento dei propri tifosi è stato provocato dalla tifoseria avversaria, non essendosi pertanto trattato di una condotta preordinata; c) che il Giudice Sportivo non ha tenuto in debito conto l'attività di prevenzione svolta dalla società reclamante in collaborazione con la Questura di Firenze (come documentato da una lettera del Questore di Firenze prodotta in atti), concretizzatasi fra l'altro, in occasione dell'incontro in questione, con l'assegnazione di quindici persone di servizio al settore ospite; d) che il Giudice Sportivo non ha altresì tenuto conto delle dichiarazioni pubbliche del Presidente Onorario della Società reclamante, di condanna e censura verso tali comportamenti.

Per questi motivi, la Società reclamante - ritenendo eccessiva la sanzione irrogata, con particolare riguardo alla diffida - chiede una riduzione della sanzione, tenuto conto delle attenuanti così come sopra invocate.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della reclamante insieme al proprio difensore, il quale ha illustrato i motivi di gravame ribadendo le conclusioni ivi formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentito il rappresentante ed il difensore della reclamante, ritiene che i motivi di gravame siano parzialmente fondati.

Per quel che riguarda gli scontri con la Polizia, non può che richiamarsi integralmente la ricostruzione della vicenda svolta dal Giudice Sportivo, sulla base di quanto rilevato dal rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini da cui risulta che i tifosi della Fiorentina hanno non solo intonato cori ingiuriosi e lanciato petardi sugli spalti, ma anche e soprattutto tentato di invadere - con finalità aggressive - settori dello stadio occupati da tifosi avversari e lanciato numerosi oggetti contundenti verso le Forze di Polizia.

Il conseguente, necessario, utilizzo dei lacrimogeni da parte delle Forze dell'Ordine ha fra l'altro prodotto l'interruzione della partita per un lungo periodo (28 minuti).

Tale comportamento è stato quindi di indubbia gravità, tenuto conto della pervicacia dell'atteggiamento aggressivo dei tifosi della Fiorentina, dell'intensità dei lanci, della capacità contundente degli oggetti (in particolare i bastoni ed i sassi) e del conseguente elevato pericolo per l'incolumità delle persone presenti sugli spalti e in campo (fra le quali, le stesse Forze dell'Ordine).

Dall'accertamento del fatto, peraltro non contestato dalla ricorrente, consegue la responsabilità oggettiva della Società, a norma dell'art. 11, commi 1 e 2 C.G.S., a nulla rilevando il luogo ove i fatti violenti si sono effettivamente svolti.

Va tuttavia rilevato che la Società, prima della partita, ha fattivamente collaborato con le Forze di Polizia per la prevenzione di episodi di violenza (come documentato dalla difesa della Società reclamante) e successivamente alla partita il Presidente Onorario della Fiorentina ha pubblicamente condannato, attraverso gli organi di stampa, la condotta violenta delle frange più esagitata della propria tifoseria.

Per cui, tenuto conto di tale apprezzabile comportamento, questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo - tenuto comunque conto della recidiva specifica e della gravità dei fatti (che giustificano sicuramente l'irrogazione della sanzione aggiuntiva della diffida) - può essere ridotta nella misura di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione a € 30.000,00 di ammenda con diffida e dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. FIORENTINA** avverso la squalifica del campo di giuoco per **una** giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Empoli-Fiorentina del 18/12/05 – C.U. n. 191 del 22/12/05).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Fiorentina la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara nonché l'ammenda di € 5.000,00 per il comportamento tenuto da suoi sostenitori in occasione della gara Empoli-Fiorentina del 18/12/05, ha proposto reclamo la stessa Società, provvedendo al deposito nei termini previsti di memoria difensiva con la quale si chiede la commutazione della squalifica del campo in una ammenda (salvo accoglimento del reclamo, pendente dinnanzi a questa Commissione, avverso la diffida comminata dal Giudice Sportivo con provvedimento n. 178 del 13/12/05, che farebbe venir meno lo stesso provvedimento di squalifica del campo qui impugnato).

A sostegno del gravame, la Società contesta l'assunto, posto dal Giudice Sportivo alla base del proprio provvedimento, che l'esplosione del petardo avrebbe provocato danni connotabili come "gravi" ad uno steward della squadra ospitante. A detta della reclamante infatti, lo steward non avrebbe avuto bisogno di alcuna medicazione bensì di un semplice lavaggio.

La reclamante ritiene altresì non fondata la valutazione espressa dal Giudice Sportivo circa la pericolosità della condotta dei tifosi viola per "l'incolumità pubblica" (provato, ad avviso della difesa, dal fatto che gli organi di stampa non avrebbero segnalato alcun disordine o episodio di intemperanza da parte delle tifoserie e confermato dalle stesse dichiarazioni dei dirigenti dell'Empoli).

La mancanza di pericolo è fra l'altro provata dalla ridottissima efficacia del petardo fatto esplodere (in segno, comunque, di esultanza e non certo con intenti lesivi) e dalla natura degli oggetti lanciati in campo (sanitari in plastica, di ridottissimo peso specifico).

Infine, la reclamante lamenta come il Giudice Sportivo non abbia tenuto in debito conto, ai fini della quantificazione della sanzione, della condizione di squadra "ospitata" della Fiorentina (e del conseguente, ridotto potere di controllo e di prevenzione dei propri sostenitori).

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Soc. Fiorentina ed il difensore, i quali, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni poste a sostegno del reclamo, ne hanno chiesto l'accoglimento.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, udita la parte ed il difensore, ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non siano fondati e che pertanto il reclamato provvedimento debba essere confermato.

Non può che richiamarsi integralmente la ricostruzione della vicenda svolta dal Giudice Sportivo, sulla base di quanto rilevato dal rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini e del successivo supplemento da cui risulta che nel corso del secondo tempo i tifosi della squadra ospitata, dopo aver distrutto alcuni servizi igienici, hanno lanciato nella zona sottostante del recinto di giuoco pezzi di tali sanitari ed alcuni petardi, uno dei quali feriva all'occhio destro uno steward della Soc. Empoli.

Tale grave condotta, ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Fiorentina, è stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo come particolarmente grave e rientrante pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 11, commi 1 e 3 C.G.S., in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva e tenuto conto della diffida comminata dal Giudice Sportivo (confermata da questa Commissione), della pericolosità di tale comportamento e delle circostanze attenuanti invocate.

Relativamente al primo motivo di gravame (l'assenza di danni gravi in capo allo steward dell'Empoli), la documentazione medica allegata al supplemento del collaboratore dell'Ufficio Indagini dimostra come si sia reso necessario, per lo steward colpito dal petardo, ricorrere a cure mediche urgenti (nello specifico, l'applicazione di un lavaggio con soluzione fisiologica e di un bendaggio dell'occhio) e ad una successiva visita oculistica specialistica. In merito al secondo argomento addotto dalla difesa (assenza di pericolo per l'incolumità pubblica), il fatto che gli organi di stampa abbiano mancato di segnalare l'accadimento di incidenti sugli spalti non può certo essere considerato mezzo di prova idoneo a smentire o sconfessare quanto riportato dal collaboratore dell'Ufficio Indagini in sede di referto e di successivo supplemento di rapporto (entrambi, ricordiamo, mezzi privilegiati di prova).

Analogamente, il fatto che il petardo sia stato lanciato in segno di gioia e che i sanitari fossero in plastica (circostanze dedotte dalla difesa della reclamante, entrambe comunque non supportate da alcun mezzo di prova) non rilevano ai fini della valutazione di tali condotte antidisciplinari.

Il lancio del petardo e dei sanitari ha provocato infatti un danno all'incolumità fisica di una persona ed ha costituito un pericolo per l'incolumità pubblica, considerata la dinamica di tali lanci (avvenuti dall'alto verso il basso), la tipologia degli oggetti utilizzati, la loro idoneità a colpire un numero indifferenziato di persone (tifosi avversari e personale di servizio posizionato in quella zona del recinto di gioco).

Infine, questa Commissione ritiene che lo *status* di squadra ospitata sia stato adeguatamente valutato dal Giudice Sportivo – contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante - ai fini della determinazione della sanzione: tenuto conto di tale circostanza, il Giudice ha infatti escluso, da un lato, l'irrogazione a carico della Soc. Fiorentina (ex art. 11 comma 3 C.G.S.) della sanzione dell'ammenda in aggiunta alla squalifica del campo, ed ha ridotto, dall'altro, l'ammontare della ammenda comminata per le altre condotte indiscipline poste in essere (accensione di fumogeni, lancio di una bottiglia e di due fumogeni).

Pertanto, le doglianze difensive, a parere di questa Commissione, non meritano accoglimento.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. CISCO CALCIO ROMA** avverso l'inibizione a tutto il 16 gennaio 2006 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al dirigente Marco **PALUMBO** (gara Cesena-Cisco Roma dell'11/12/05 - C.U. n. 181 del 13/12/05).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto al Signor Marco Palumbo, tesserato per la Soc. Cisco Calcio Roma la squalifica fino a tutto il 16 gennaio 2006 *“perché, al termine dell'incontro, gesticolando clamorosamente si portava presso l'Arbitro cui rivolgeva, urlando, accuse di discriminazione razziale e gravi locuzioni*

*intimidatorie, accodandosi al Direttore di gara sino agli spogliatoi; infine, reiterava tale comportamento all'interno dello spogliatoio degli Ufficiali di gara", ha proposto reclamo la Soc. Cisco Calcio Roma, chiedendo la riduzione della squalifica.*

In particolare, la reclamante contesta la ricostruzione della vicenda effettuata dal Giudice Sportivo, *"atteso che il Palumbo, pur manifestando ad alta voce una certa insofferenza non ha assolutamente proferito alcuna locuzione intimidatoria né ha assunto atteggiamento minaccioso"*.

Insussistenti sarebbero poi le accuse di discriminazione razziale, mentre al momento della consegna dei documenti di gara il Palumbo avrebbe tenuto un comportamento remissivo.

All'odierna riunione sono comparsi il Palumbo ed il suo difensore. Il primo ha reso spontanee dichiarazioni; il secondo ha illustrato i motivi del gravame, insistendo nelle conclusioni sopra riportate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che il gravame non sia fondato. Dagli atti ufficiali – lo ricordiamo, fonte privilegiata di prova – risulta che, effettivamente il Palumbo ha rivolto al Direttore di gara una serie di espressioni di contenuto razziale ed intimidatorie, esulanti dai limiti di qualsivoglia scriminante. È incontestabile che l'intervento del Palumbo fosse quello di contestare l'operato dell'arbitro che ha puntualmente e dettagliatamente repertate le frasi rivoltegli contro.

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 GENNAIO 2006

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*